

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

IX LEGISLATURA

SEDUTA DEL 26.01.2010

Presidenza del Presidente: PAGANO

Consigliere Segretario: PETRI

	ASS.		ASS.		ASS.		ASS.
ACERBO		DE FANIS		MENNA		SAIA	
ARGIRÒ		DE MATTEIS		MILANO		SCLOCCO	
CAPORALE		DEL CORVO		MORRA	X	SOSPIRI	
CARAMANICO		DI BASTIANO		NASUTI		STATI	X
CASTIGLIONE		DI LUCA		PAGANO		SULPIZIO	
CHIAVAROLI F.		DI MATTEO		PALOMBA		TAGLIENTE	
CHIAVAROLI R.		DI PANGRAZIO		PAOLINI		TERRA	
CHIODI		DI PAOLO		PETRI		VENTURONI	
COSTANTINI		FEBBO		PROSPERO	X	VERÌ	
D'ALESSANDRO CAMILLO		GATTI		RABBUFFO			
D'ALESSANDRO CESARE		GIULIANTE		RICCIUTI			
D'AMICO		MASCI		RUFFINI			

VERBALE N. 30/3

OGGETTO: Consultazione della Commissione europea sul Libro Verde: diritto di iniziativa dei cittadini europei – COM (2009) 622 – Osservazioni della Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea del Consiglio regionale dell'Abruzzo

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

VISTA L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari);

VISTO in particolare l'art. 3 della citata L.R. 22/2009, in base al quale "1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). 2. Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L. 11/2005, adotta e trasmette le proprie osservazioni, utili alla

formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del comma 3, dell'art. 5 della L. 11/2005 [...].”;

PREMESSO:

• che il trattato di Lisbona all'articolo 8 B introduce il diritto di iniziativa dei cittadini europei stabilendo che “*i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati*”;

• che il trattato di Lisbona prevede altresì che le procedure e le condizioni necessarie per il diritto di iniziativa dei cittadini europei, compreso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire, siano stabilite da un Regolamento che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano su proposta della Commissione europea;

• che la Commissione europea, al fine di predisporre la proposta del citato Regolamento, ha adottato il *Libro verde: diritto di iniziativa dei cittadini europei - COM (2009)622* con l'obiettivo di raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate sulle questioni giuridiche, amministrative e di ordine pratico da affrontare ai fini della disciplina delle procedure e delle modalità di esercizio di tale istituto;

• che, considerata l'importanza della futura proposta, a parere della Commissione europea, la società civile organizzata, i soggetti istituzionali e le autorità pubbliche degli Stati membri, oltre agli stessi cittadini devono poter presentare le proprie osservazioni sulle modalità di funzionamento dell'iniziativa;

• che il Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella nota di trasmissione delle proposte di atti normativi dell'Unione europea, periodicamente inviati alle Assemblee legislative regionali, ha suggerito alle stesse di dare il proprio contributo, esprimendo una posizione in ordine ai temi trattati nel Libro verde sopra citato;

• che il Libro verde fissa al 31 gennaio 2010 il termine per l'invio alla Commissione europea dei contributi dei soggetti interessati;

ESAMINATO il Libro verde della Commissione europea relativo al diritto di iniziativa dei cittadini europei (COM 2009/622);

UDITA la relazione della 6^a Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente De Fanis, avente ad oggetto “Consultazione della Commissione europea sul Libro Verde: diritto di iniziativa dei cittadini europei – COM (2009) 622 – Osservazioni della Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea del Consiglio regionale dell'Abruzzo”;

UDITO l'intervento del consigliere D'Alessandro Cesare, che si dichiara a favore;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

I. Di approvare le osservazioni in merito alle questioni poste dalla Commissione europea con riguardo alle procedure e alle modalità di esercizio del diritto di iniziativa dei cittadini europei, seguendo l'ordine in cui le stesse sono poste nel Libro Verde di seguito riportate:

- 1. Numero minimo di Stati membri da cui i cittadini firmatari devono provenire**

La proposta del Parlamento europeo di fissare il numero minimo di Stati ad un quarto degli Stati membri dell'UE (pari a sette dei ventisette Stati membri) appare condivisibile. Tale percentuale, indicata nella risoluzione sul diritto di iniziativa dei cittadini, è stata individuata dal Parlamento europeo in analogia con l'articolo 76 del Trattato, che prevede che gli atti riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale o la cooperazione di polizia possano essere adottati su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

Tale soglia, da un lato, sembra soddisfare il requisito posto dal Trattato di Lisbona laddove fa riferimento ad un "*numero significativo di stati membri*", dall'altro, sembra consentire realmente l'esercizio del diritto di iniziativa.

Al contrario, la tesi sostenuta dalla Commissione europea, ad avviso della quale sarebbe necessario un terzo degli Stati membri (pari a nove), pur soddisfacendo maggiormente il requisito della rappresentatività richiesto dal Trattato di Lisbona, rischia di porre evidenti ostacoli all'esercizio in concreto dell'iniziativa.

2. Numero minimo di firme per Stato membro

La Commissione europea propone di calcolare il numero minimo di firme come percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro procedendo in analogia con la percentuale dei cittadini dell'Unione europea richiesta dal Trattato di Lisbona per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Posto che attualmente, la popolazione dell'Unione è di poco inferiore a 500 milioni, un milione su 500 milioni rappresenta lo 0,2% della popolazione dell'Unione.

Benché la percentuale richiesta dall'ordinamento italiano per presentare un'iniziativa popolare sia nettamente inferiore (50.000 elettori su 60 milioni di abitanti, pari allo 0,083%), tale criterio suggerito dalla Commissione europea appare, oltre che equo, adeguato in considerazione della dimensione europea dell'iniziativa.

Va, inoltre, considerato che la maggior parte degli Stati membri in cui esiste tale istituto, la percentuale di cittadini richiesta a sostegno di un'iniziativa popolare è nettamente superiore allo 0,2%.

3. Età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei

Si ritiene che l'età minima richiesta per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei debba essere legata all'età minima prevista da ciascuno Stato membro per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee. E'prassi generale negli Stati membri, infatti, che per sostenere un'iniziativa popolare occorre avere il diritto di voto.

4. Forma e formulazione di un'iniziativa dei cittadini europei

Con riguardo alla forma e alla formulazione dell'iniziativa, sembra potersi concordare con la Commissione europea laddove ritiene che sia sufficiente che l'iniziativa descriva in modo chiaro l'oggetto e le finalità della proposta. Si potrebbe, altresì, prevedere che vengano indicate brevemente le motivazioni.

Tale soluzione avrebbe il vantaggio di rendere semplice l'esercizio dell'iniziativa.

In ogni caso, in armonia con quanto previsto dagli ordinamenti di alcuni Stati membri, si potrebbe lasciare agli organizzatori la possibilità di allegare un progetto di atto giuridico redatto in articoli

5. Requisiti in materia di raccolta, verifica e autenticazione delle firme

In accordo con quanto sostenuto dal Parlamento europeo, considerato che a livello di Unione europea non esiste un organismo che dispone delle necessarie competenze, si ritiene che il controllo della validità delle firme e la verifica se un dato cittadino dell'UE possieda i requisiti per sostenere un'iniziativa popolare debbano essere demandati alle autorità nazionali.

Occorrerebbe, pertanto, affidare agli Stati membri il compito di predisporre le opportune

misure, lasciando agli stessi la facoltà di decidere come regolamentare tali procedure, anche ricorrendo alle disposizioni già vigenti per la disciplina dell'iniziativa popolare.

Tale soluzione sarebbe sicuramente vantaggiosa per quegli Stati, come l'Italia, che hanno già disciplinato il diritto di iniziativa popolare, eviterebbe un aumento dei costi e consentirebbe il funzionamento a regime dell'istituto in tempi non troppo lunghi.

Si ritiene, inoltre, che il diritto d'iniziativa europea dovrebbe essere garantito anche ai cittadini dell'UE che risiedono in un paese diverso da quello d'origine analogamente a quanto previsto dall'ordinamento italiano con riguardo al diritto di voto per tali cittadini alle elezioni europee.

Infine, appare condivisibile l'ipotesi prospettata di sostenere un'iniziativa popolare in linea. A tal proposito è auspicabile che l'UE riservi ad una propria disciplina le regole per la certificazione on line.

6. Termine per la raccolta di firme

L'introduzione di un termine per la raccolta delle firme - come giustamente osserva la Commissione europea - potrebbe evitare, da un lato, il rischio che iniziative che abbiano ad oggetto questioni di attualità perdano rilevanza, dall'altro, il rischio che, in attesa della decisione della Commissione, possa cambiare il contesto normativo (ad esempio viene modificata o adottata una normativa europea sullo stesso argomento).

Quanto alla durata, sembra preferibile il termine di sei mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori tre, in quanto quello di un anno proposto dalla Commissione europea appare troppo lungo in relazione ai rischi sopra paventati.

Il termine di sei mesi, inoltre, sembra ragionevolmente lungo da consentire lo svolgimento di una campagna su scala europea.

7. Registrazione delle iniziative popolari

Anche la proposta avanzata dalla Commissione europea di prevedere un sistema di registrazione delle iniziative appare pienamente condivisibile: la registrazione costituisce, infatti, un requisito indispensabile al fine di individuare la data di avvio della raccolta delle firme.

La registrazione dell'iniziativa su apposito sito internet messo a disposizione dalla Commissione, inoltre, conferirebbe ufficialità all'iniziativa.

L'inserimento, in sede di registrazione, di tutte le informazioni utili (titolo, oggetto, obiettivi) garantirebbe altresì la trasparenza dell'iniziativa.

Si conviene, infine, con la Commissione europea che non sia opportuno che la stessa effettui nella fase di registrazione un controllo sull'ammissibilità dell'iniziativa proposta, in quanto tale controllo avverrebbe prima della raccolta delle firme.

L'esame avrebbe, pertanto, ad oggetto principalmente la riconducibilità o meno alle competenze dell'UE dell'oggetto dell'iniziativa. Valutazione, quest'ultima, che gli organizzatori non dovrebbero avere difficoltà ad effettuare a monte.

8. Requisiti che devono soddisfare gli organizzatori - Trasparenza e finanziamento

Conformemente a quanto osservato dalla Commissione europea, è auspicabile che, a garanzia della trasparenza e del controllo democratico, gli organizzatori dell'iniziativa forniscano alcune informazioni essenziali: in particolare quelle relative alle organizzazioni promotrici e alle modalità di finanziamento presente e futuro delle iniziative.

Tali informazioni, come suggerito dalla Commissione europea, potrebbero essere fornite dai promotori in sede di registrazione.

In tal modo risulterebbero garantiti l'indipendenza e il carattere popolare dell'iniziativa.

Si conviene altresì con la Commissione europea che non sia opportuno imporre restrizioni con riguardo al novero dei soggetti promotori, garantendo il diritto di iniziativa sia ai singoli

cittadini che alle organizzazioni. Si potrebbe, tuttavia, prevedere il riconoscimento dello stato giuridico di "Promotore".

9. **Esame di un'iniziativa dei cittadini europei da parte della Commissione**

Con riguardo all'esame dell'iniziativa da parte della Commissione, si condivide la proposta del Parlamento europeo di articolare l'esame in due fasi: una fase dedicata alla verifica della rappresentatività dell'iniziativa e una fase dedicata alla valutazione dell'oggetto della stessa e alla decisione nel merito.

Si considera altresì opportuna la previsione di un termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame, in quanto consentirebbe ai sostenitori di ricevere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

Con riguardo alla durata, il termine di sei mesi proposto dalla Commissione europea sembra poter consentire un esame adeguato dell'iniziativa.

Sarebbe altresì opportuno che la Commissione europea motivasse adeguatamente la decisione di inammissibilità, con riguardo, in particolare, alla insussistenza di una competenza dell'UE sull'oggetto dell'iniziativa respinta.

La previsione della motivazione eviterebbe la riproposizione di iniziative aventi oggetto analogo rispetto ad iniziative già dichiarate inammissibili.

Occorrerebbe, infine, che le decisioni della Commissione, oltre che notificate alle parti interessate, venissero rese pubbliche.

10. **Iniziative riguardanti il medesimo argomento**

In generale sarebbe opportuna l'introduzione di disposizioni che regolino fattispecie quali la presentazione di iniziative aventi il medesimo oggetto o oggetti analoghi o iniziative già dichiarate inammissibili.

In particolare, appare auspicabile l'introduzione di norme che consentano l'accorpamento di iniziative popolari aventi il medesimo oggetto e che siano presentate in tempi ravvicinati.

Va altresì considerato, come già evidenziato, che la previsione di una motivazione delle decisioni della Commissione europea e la previsione della pubblicità delle decisioni stesse consentirebbe di evitare il rischio di riproposizione di iniziative già respinte.


II Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Affari istituzionali e comunitari del Consiglio regionale per gli adempimenti conseguenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alexandre Petri

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]



27/1/2010

[Handwritten signature]